

CAPITOLATO SPECIALE PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI SACCHI IN POLIETILENE.

INDICE

ART. 1 - OGGETTO E DURATA DELL'APPALTO	3
ART. 2 - CARATTERISTICHE TECNICHE, QUANTITATIVI, IMPORTO E DATE INIZIO FORNITURE	3
ART. 3 - MODALITÀ E TEMPI DI CONSEGNA	4
ART. 4 - SICUREZZA E RESPONSABILITÀ DELL'APPROVVIGIONAMENTO.....	4
ART. 5 - CONTROLLO SULLA ESECUZIONE DELLA FORNITURA	5
ART. 7 - PENALITÀ E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA	6
ART. 8 - PAGAMENTI E MODALITÀ DI FATTURAZIONE.....	7
ART. 9 - GARANZIA FIDEIUSSORIA A TITOLO DI CAUZIONE DEFINITIVA.....	8
ART. 10 - RINVIO ALLE LEGGI	9
ART. 11 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI.....	9
ART. 12 - ACCETTAZIONE CODICE ETICO DI A.M.I.U. GENOVA S.P.A. E CLAUSOLE DI CUI ALLA CONVENZIONE SUAC SOTTOSCRITTA CON LA PREFETTURA DI GENOVA IN DATA 18 SETTEMBRE 2012.....	9
ART. 13 - PRIVACY	9
ART. 14 - FORO COMPETENTE.....	10

ART. 1 - OGGETTO E DURATA DELL'APPALTO

La gara, a procedura aperta ai sensi dell'art. 55 del D. Lgs. 163/06 e s.m.i., ha per oggetto la fornitura di sacchi in polietilene per raccolta rifiuti occorrenti ad A.M.I.U. Genova S.p.A. - C.I.G. 60816987F3

L'appalto avrà inizio dalla data del verbale di avvio del contratto, redatto dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto, ai sensi degli artt. 303 e 304 del d.P.R. 207/2010 e s.m.i. (presumibilmente 1 Giugno 2015) ed avrà termine il 30 Aprile 2017.

Il committente può richiedere, nel corso dell'esecuzione del contratto e alle condizioni dallo stesso previste, aumenti fino alla concorrenza del quinto dell'importo contrattuale. In tal caso l'aggiudicatario è tenuto ad eseguire le prestazioni richieste senza che da ciò derivi il diritto a qualsivoglia indennizzo.

Le disposizioni di cui al capoverso precedente si applicano anche nel caso di variazioni in diminuzione.

ART. 2 - CARATTERISTICHE TECNICHE, QUANTITATIVI, IMPORTO E DATE INIZIO FORNITURE

Forma oggetto del presente Capitolato Speciale fornitura dei sacchi in polietilene così suddivisi nelle diverse tipologie e quantità:

a1) sacchi in plastica formato 630x1100 colore nero (RSU)	num.	1.288.400
a2) sacchi in plastica formato 450x650 colore nero (RSU)	num.	1.012.400
a3) sacchi in plastica formato 500x650 colore giallo (cestini)	num.	1.335.600
a4) sacchi in plastica formato 785x860 colore giallo (sabaudo)	num.	1.666.800
a5) sacchi in plastica formato 645x860 colore rosa (1/2 sabaudo)	num.	579.600
a6) sacchi in plastica formato 785x1000 trasparenti (cont RD cartone)	num.	456.000
a7) sacchi in plastica formato 850x1250 trasparenti (cestoni Prà)	num.	14.400
a8) sacchi in plastica formato 630x1100 colore giallo (farmaci)	num.	25.000
a9) sacchi in plastica formato 505x955 colore verde (pile)	num.	20.000
a10) sacchi in plastica formato 850x1250 trasparenti (toner)	num.	15.000
a11) sacchi in plastica formato 550x750 semitrasparenti	num.	400.000

I sacchi oggetto della fornitura dovranno avere tutte le caratteristiche tecniche meglio indicate nelle allegate Specifiche Tecniche che formano parte integrante e sostanziale del presente Capitolato Speciale.

L'importo complessivo a base di gara è stabilito in € 436.000,00.= (Euro quattrocentotrentaseimila/00) oltre I.V.A. con oneri di sicurezza da interferenze pari a zero.

L'importo di cui sopra è da intendersi comprensivo del trasporto e di tutti gli oneri per eseguire la fornitura come prevista dal presente Capitolato Speciale e dalle allegate schede tecniche.

ART. 3 - MODALITÀ E TEMPI DI CONSEGNA

Le consegne dei sacchi dovranno essere eseguite secondo le sotto riportate modalità e termini:

3.1: Fatto salvo quanto riportato ai successivi punti 3.2 - 3.3 - 3.4 - 3.5 - 3.6 - 3.7 - 3.8 - 3.9, per tutti i tipi di sacchi le consegne dovranno avvenire con cadenza bimestrale, a partire dal mese di Giugno 2015 e fino al mese di Aprile 2017, presso le Unità territoriali di A.M.I.U. Genova S.p.A. le cui ubicazioni sono dettagliatamente specificate nell'allegato "A" al presente Capitolato Speciale. I quantitativi da consegnare ogni volta nelle diverse Unità territoriali sono anch'essi indicati nel già citato allegato "A".

3.2: numero 80.000 dei sacchi di cui al punto a2) dovranno essere forniti in due consegne annue da 40.000 sacchi ciascuna presso la Fabbrica del Riciclo sita in Genova - Via Greto di Cornigliano 10 nel mese di giugno 2015 e nel mese di giugno 2016;

3.3: numero 125.000 sacchi di cui al punto a1) dovranno essere forniti in due consegne annue da 62.500 sacchi ciascuna presso la Fabbrica del Riciclo sita in Genova - Via Greto di Cornigliano 10, nel mese di agosto 2015 e nel mese di agosto 2016;

3.4: numero 60.000 dei sacchi di cui al punto a1) dovranno essere forniti in due consegne annue da 30.000 sacchi presso la Fabbrica del Riciclo sita in Genova - Via Greto di Cornigliano 10, nel mese di giugno 2015 e nel mese di giugno 2016.

3.5: numero 96.000 dei sacchi di cui al punto a6) dovranno essere forniti in due consegne annue da 48.000 sacchi presso la Fabbrica del Riciclo sita in Genova - Via Greto di Cornigliano 10, nel mese di agosto 2015 e nel mese di agosto 2016.

3.6 i sacchi di cui al punto a8) dovranno essere forniti in soluzione unica presso la Fabbrica del Riciclo sita in Genova - Via Greto di Cornigliano 10, nel mese di ottobre 2015

3.7 i sacchi di cui al punto a9) dovranno essere forniti in soluzione unica presso la Fabbrica del Riciclo sita in Genova - Via Greto di Cornigliano 10, nel mese di ottobre 2015

3.8 i sacchi di cui al punto a10) dovranno essere forniti in soluzione unica presso la Fabbrica del Riciclo sita in Genova - Via Greto di Cornigliano 10, nel mese di ottobre 2015

3.9 i sacchi di cui al punto a11) dovranno essere forniti in due consegne annue da 200.000 presso il Comune di Campo Ligure (Via Isola Giugno, 105) nei mesi di Ottobre 2015 e Ottobre 2016 *all'interno della sede aziendale*

Tutte Le consegne, ad eccezione di quelle all'art 3.9, dovranno essere effettuate a piano strada (non a sponda camion) in ogni singola Unità territoriale e presso la Fabbrica del Riciclo.

ART. 4 - SICUREZZA E RESPONSABILITÀ DELL'APPROVVIGIONAMENTO

La ditta aggiudicataria, prima dell'avvio della fornitura dovrà effettuare in contraddittorio con il Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC) i necessari sopralluoghi per l'accertamento della qualità ed entità delle operazioni da eseguire per l'effettuazione della fornitura. Di tale sopralluogo sarà redatto apposito verbale che sarà sottoscritto dalle Parti. All'atto di detti sopralluoghi l'aggiudicatario dovrà altresì prendere conoscenza dei rischi specifici delle aree aziendali interessate dalla fornitura, nonché collaborare, qualora necessario, alla predisposizione del Documento Valutazione Rischi Interferenze (DUVRI) predisposto da A.M.I.U. Genova S.p.A. ai sensi del D. Lgs 81/08. Detto documento contiene l'individuazione, l'analisi e la valutazione dei rischi connessi all'attività svolta nonché le misure di prevenzione ritenute necessarie; è fatto obbligo alla ditta aggiudicataria di osservare quanto indicato nel DUVRI e di dotare dei dispositivi di protezione

individuale il personale incaricato di operare presso i depositi di A.M.I.U. Genova S.p.A.
Copia del DUVRI sarà consegnata alla ditta aggiudicataria la quale sarà obbligata a rendere edotti i propri dipendenti circa i rischi connessi all'attività svolta. Resta inteso che il DUVRI sarà parte integrante del contratto sebbene ad esso non materialmente allegato.

ART. 5 - CONTROLLO SULLA ESECUZIONE DELLA FORNITURA

A.M.I.U. Genova S.p.A., durante lo svolgimento della fornitura, si riserva la più ampia facoltà di procedere a controlli e collaudi sulla quantità e qualità dei prodotti forniti mediante apposite analisi di laboratorio al fine di accertare la costante corrispondenza di tutte le caratteristiche tecniche presenti nei prodotti consegnati con quelle indicate nelle specifiche tecniche allegate al Capitolato Speciale.

Gli oneri relativi alle azioni di cui sopra devono ritenersi a totale carico del fornitore qualora i controlli appurassero che i sacchi forniti non sono conformi a quanto richiesto dalle specifiche tecniche allegate al presente capitolato Speciale.

A.M.I.U. Genova S.p.A. si riserva inoltre la più ampia facoltà di controllare il corretto adempimento di tutte le clausole contrattuali e di legge.

Prelievo campioni:

Ad ogni singola consegna potrà esser effettuato, ad insindacabile giudizio di A.M.I.U. Genova S.p.A. ed a cura dei propri tecnici, un prelievo di campioni con le modalità meglio descritte nelle specifiche tecniche allegate al presente Capitolato Speciale

Analisi:

Nel caso in cui le analisi di controllo effettuate da A.M.I.U. Genova S.p.A. indicassero delle anomalie nella fornitura, verrà informata per iscritto l'impresa aggiudicataria.

ART. 6 - ACCETTAZIONE DEI RISULTATI DI COLLAUDO

I controlli di cui al precedente art. 5 sono da intendersi quali operazioni proprie del collaudo e pertanto i risultati degli stessi sono da considerarsi vincolanti per l'accettazione delle singole forniture.

Nel caso in cui si riscontrino differenze tra quanto effettivamente consegnato e quanto riportato sul relativo documento di trasporto, il personale preposto di A.M.I.U. Genova S.p.A. provvederà ad annotare tali difformità e/o differenze sul documento stesso. Tali annotazioni faranno fede al fine di predisporre i successivi atti di contestazione della fornitura.

La ditta fornitrice non potrà impugnare in alcun modo i risultati di collaudo, nè potrà invocare l'accettazione di partite della stessa fornitura avvenuta in precedenti prove di collaudo, come argomento a suo favore nel caso di rifiuto al collaudo di partite in consegne successive.

Il regolare collaudo dei prodotti non esonera comunque l'impresa aggiudicataria per eventuali difetti ed imperfezioni che non siano emersi al momento dello stesso ma vengano in seguito accertati. In tal caso l'impresa è invitata da A.M.I.U. Genova S.p.A. ad assistere, a mezzo dei suoi rappresentanti, ad eventuali visite di accertamento, dovendo rispondere della qualità dei materiali forniti ad ogni effetto.

In assenza dell'impresa, o dei suoi incaricati, il verbale redatto dagli incaricati di A.M.I.U. Genova S.p.A. fa egualmente stato contro essa.

L'Impresa ha l'obbligo di ritirare e di sostituire a sua cura e spesa i prodotti non accettati al collaudo

A.M.I.U. Genova S.p.A. non risponde dei cali, furti e delle avarie durante la permanenza delle partite rifiutate, né dell'eventuale incendio.

ART. 7 - PENALITÀ E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Penalità per ritardata consegna:

Eventuali ritardi sui termini di consegna previsti dal precedente art. 3 daranno luogo all'applicazione di una penalità pari al 1‰ (uno per mille) del valore del quantitativo richiesto e consegnato in ritardo, calcolata per ogni giorno di calendario di ritardo medesimo. L'entità della penale suddetta non esime comunque il fornitore dal risarcimento di eventuali ulteriori danni che dovessero derivare ad A.M.I.U. Genova S.p.A. in caso di consegna di materiale non conforme.

Penalità per difformità qualitative:

A.M.I.U. Genova S.p.A., qualora il materiale fornito risultasse difforme dai requisiti tecnici della prescrizioni della norma di riferimento, fermo restando l'obbligo del fornitore, di provvedere alla sostituzione del materiale contestato entro quindici giorni dalla data della contestazione che potrà avvenire anche solo a mezzo fax, applicherà una penale pari al 1‰ (uno per mille) del valore del quantitativo richiesto e non conforme, dalla data della contestazione alla data del reintegro con materiale conforme. L'entità della penale suddetta non esime comunque il fornitore dal risarcimento di eventuali ulteriori danni che dovessero derivare ad A.M.I.U. Genova S.p.A. in caso di consegna di materiale non conforme.

Le penalità e le maggiori spese della fornitura eseguita in danno del fornitore saranno prelevate dalle somme dovute allo stesso per precedenti forniture o per quelle in corso e, ove mancasse il credito da parte della ditta stessa, saranno prelevate dall'ammontare della cauzione.

Il fornitore, in tale ultimo caso, dovrà provvedere a ripristinare nel suo valore iniziale la cauzione nel termine di quindici giorni dalla data del prelievo, sotto pena di risoluzione del contratto ed incameramento della cauzione.

Saranno considerati grave negligenza e quindi potranno costituire, ad insindacabile giudizio di A.M.I.U. Genova S.p.A. motivo di risoluzione contrattuale ai sensi dell'art. 1456 C.C. in danno della ditta aggiudicataria i seguenti casi:

- a) ritardo nella consegna dei sacchi superiore a 10 (dieci) giorni di calendario oltre il termine indicato nel Capitolato Speciale;
- b) mancata sostituzione dei sacchi rifiutati al collaudo entro 15 (quindici) giorni di calendario dalla data di comunicazione anche solo a mezzo fax dell'esito negativo dello stesso;
- c) esito negativo delle prove di collaudo per tre volte anche non consecutive nell'arco della vigenza contrattuale;
- d) grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni, errore grave nell'esercizio delle attività, nonché violazioni alle norme in materia di sicurezza o ad ogni altro obbligo previsto dal contratto di lavoro e violazioni alle norme in materia di contributi previdenziali ed assistenziali;
- e) falsa dichiarazione o contraffazione di documenti nel corso dell'esecuzione delle prestazioni;

- f) qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;
- g) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta;
- h) violazione delle leggi relative al subappalto e del divieto di cessione del contratto;
- i) applicazione di penali oltre la misura massima del 10%;
- j) qualora le transazioni di cui al presente appalto non vengano eseguite avvalendosi di Istituti Bancari o della società Poste Italiane Spa o degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dell'operazione, ai sensi del comma 9-bis dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i. L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della Legge n.136/2010, ne dà immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla prefettura ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.
- k) in caso di esito interdittivo delle informative antimafia emesse dalla Prefettura per l'aggiudicatario provvisorio o il contraente, qualora emerga per quanto possa occorrere, anche a seguito degli accessi nei cantieri, l'impiego di manodopera con modalità irregolari o il ricorso a forme di intermediazione abusiva per il reclutamento della stessa;
- l) in caso di inosservanza degli impegni di comunicazione alla Prefettura di ogni illecita richiesta di danaro, prestazione o altra utilità nonché offerta di protezione o ogni illecita interferenza avanzata prima della gara e/o dell'affidamento ovvero nel corso dell'esecuzione dei lavori nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente, delle imprese subappaltatrici e di ogni altro soggetto che intervenga a qualsiasi titolo nella realizzazione dell'intervento e di cui lo stesso venga a conoscenza, nonché, per quanto compatibile con la natura del presente appalto, in caso di inosservanza degli obblighi di comunicazione alla Prefettura dei dati relativi alle società e alle imprese, anche con riferimento agli assetti societari, di cui intende avvalersi nell'affidamento dei servizi di seguito elencati: trasporto di materiale a discarica, trasporto e/o smaltimento rifiuti.

Ai sensi dell'art. 6 comma 8 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i. in caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva dell'affidatario del contratto negativo per due volte consecutive, il responsabile del procedimento, acquisita una relazione particolareggiata predisposta dal direttore dell'esecuzione del contratto (DEC), propone, ai sensi dell'articolo 135, comma 1, del codice, la risoluzione del contratto, previa contestazione degli addebiti e assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni. Ove l'ottenimento del documento unico di regolarità contributiva negativo per due volte consecutive riguardi un eventuale subappaltatore, la stazione appaltante pronuncia, previa contestazione degli addebiti al subappaltatore e assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni, la decadenza dell'autorizzazione di cui all'articolo 118, comma 8, del codice, dandone contestuale segnalazione all'Osservatorio per l'inserimento nel casellario informatico di cui all'articolo 8 del Codice stesso.


ART. 8 - PAGAMENTI E MODALITÀ DI FATTURAZIONE

La ditta aggiudicataria avrà diritto a pagamenti solo a fronte di regolari fatture.

Dette fatture saranno pagate di norma a 60 giorni data fattura fine mese, previa accettazione dei prodotti forniti da parte di A.M.I.U. Genova S.p.A. ed emissione di specifico mandato da parte del



IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Ivan Strozzi)



DEC (Direttore dell'Esecuzione del Contratto) nominato ai sensi dell'art. 300 del d.P.R. 207/2010 e s.m.i.

Per ogni fornitura dovrà essere emessa la relativa fattura con l'indicazione del buono Ordine di riferimento.

Tutti i pagamenti avverranno solo a fronte di regolare fattura debitamente accettata dai competenti uffici di A.M.I.U. Genova S.p.A. e a fronte di verifica di Regolarità Contributiva (DURC) al momento del pagamento.

Ai sensi dell'art. 4 comma 3 del d.P.R. 207/2010 sull'importo netto di ogni fattura sarà operata una ritenuta dello 0,50 per cento. Tali ritenute saranno svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'accettazione da parte del DEC dell'ultima fornitura e previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

Si segnala che, ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, A.M.I.U. Genova S.p.A. per singoli pagamenti superiori a 10 mila euro è tenuta ad effettuare presso Equitalia la verifica dell'esistenza di inadempienze del beneficiario derivanti dalla notifica di una o più cartelle di pagamento. In caso di inadempienze, si potrebbe determinare un ritardo fino a 30 gg nel pagamento ed anche l'eventuale pignoramento totale o parziale della cifra dovuta.

Stante il suddetto obbligo resta inteso che il mancato rispetto dei termini di pagamento contrattualmente previsti o gli eventuali mancati pagamenti derivanti dall'applicazione della suddetta norma non potranno essere intesi come morosità e come tali non potranno impedire la regolare esecuzione del contratto. A.M.I.U. Genova S.p.A. si impegna a dare al fornitore sollecita informazione del blocco dei pagamenti imposti da Equitalia.

ART. 9 - GARANZIA FIDEIUSSORIA A TITOLO DI CAUZIONE DEFINITIVA

Dopo l'aggiudicazione definitiva e prima della stipula del contratto d'appalto, la ditta aggiudicataria dovrà costituire la cauzione definitiva a garanzia dell'esecuzione di tutti gli obblighi contrattuali così come previsto dall'art. 113 del D. Lgs. 163/06 e s.m.i.

Detta garanzia (cauzione), previe eventuali necessarie proroghe, resterà vincolata per tutta la durata del servizio e fino a quando non sarà stato adottato il relativo provvedimento autorizzativo allo svincolo.

La cauzione viene prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque il risarcimento del maggior danno. Il committente ha il diritto di valersi della cauzione per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per l'esecuzione del servizio, nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'appaltatore; ha inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori.

Il committente può richiedere all'appaltatore la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'appaltatore

ART. 10 – RINVIO ALLE LEGGI

Per quanto non prescritto dal presente documento si rinvia alla vigente normativa comunitaria e nazionale in materia di appalti pubblici di servizi (D. Lgs. 163/06 e s.m.i e del d.P.R. 207/10 e s.m.i.).

ART. 11 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

1. L'Affidatario si assumerà l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari derivanti dalla legge n.136/2010 per finalità di ordine pubblico e per prevenire infiltrazioni criminali.
2. L'Affidatario e gli eventuali subappaltatori saranno tenuti:
 - a) ad inserire nei rispettivi contratti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con le quali le parti si assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n.136/2010;
 - b) ad utilizzare uno o più conto correnti bancari o postali dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche;
 - c) a registrare sui conti correnti dedicati tutti i movimenti finanziari relativi al contratto e, salvo le eccezioni di cui alla legge n. 136/2010, effettuarli tramite lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero tramite altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;
 - d) a comunicare ad A.M.I.U. Genova S.p.A. gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui alla lettera b) entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conto correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi;
 - e) a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi, e richiesti nel presente articolo, in ottemperanza dell'art. 3 della legge n.136/2010;
 - f) a riportare negli strumenti di pagamento utilizzati ed in relazione ad ogni transazione posta in essere in esecuzione del contratto derivante dal presente capitolato il codice identificativo di gara (CIG) acquisito da A.M.I.U. Genova S.p.A.;
 - g) a dare comunicazione ad A.M.I.U. Genova S.p.A. ed alla Prefettura-ufficio territoriale del Governo di Genova, qualora abbiano notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della legge n.136/2010.

ART. 12 – ACCETTAZIONE CODICE ETICO DI A.M.I.U. GENOVA S.P.A. E CLAUSOLE DI CUI ALLA CONVENZIONE SUAC SOTTOSCRITTA CON LA PREFETTURA DI GENOVA IN DATA 18 SETTEMBRE 2012

Con la partecipazione alla gara i concorrenti dichiarano di ben conoscere ed accettare il "codice etico" di A.M.I.U. Genova S.p.A. nella versione pubblicata sul sito internet www.amiu.genova.it alla data della pubblicazione del bando di gara. Inoltre dichiarano di conoscere ed accettare le clausole di cui alla convenzione SUAC sottoscritta con la Prefettura di Genova in data 18 settembre 2012.

ART. 13 – PRIVACY

L'esecutore del servizio si adopererà al fine di assicurare che le obbligazioni nascenti dal contratto

con A.M.I.U. Genova S.p.A. vengano adempite nel pieno rispetto di qualsiasi legge applicabile sulla tutela della privacy o di qualsiasi regolamento applicabile emanato dal Garante della Privacy, ivi incluso, a mero titolo esemplificativo il D. Lgs. N. 196 del 30/06/2003 (Testo Unico in Materia di Protezione dei Dati Personali).

A.M.I.U. Genova S.p.A. e l'Appaltatore con la sottoscrizione del Contratto daranno atto di essersi reciprocamente scambiate l'informativa di cui all'art. 13 del D. Lgs. 196/2003, manifestando, ove necessario, il relativo consenso al trattamento ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. 196/2003. A.M.I.U. Genova S.p.A. e l'Appaltatore daranno atto con la sottoscrizione del contratto che i rispettivi dati saranno trattati manualmente ovvero con l'ausilio di mezzi informatici, elettronici o comunque automatizzati, per finalità strettamente connesse alla gestione ed esecuzione del presente rapporto contrattuale.

ART. 14 - FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia relativa alla validità, interpretazione ed esecuzione delle clausole del Disciplinare di gara, del Capitolato Speciale e del Contratto o comunque da esse derivate, è competente, in via esclusiva, il Foro di Genova.

In ogni caso, per espressa e comune volontà delle Parti, anche in pendenza di controversia, l'Impresa appaltatrice si obbliga a proseguire ugualmente nell'esecuzione del servizio, salvo diversa disposizione dell'A.M.I.U. Genova S.p.A.